

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 20 gennaio 2021 — CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. / Commissione europea

(Causa C-706/19 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Concorrenza – Intese – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Impugnazione diretta contro punti della motivazione – Impugnazione manifestamente irricevibile)

(2021/C 138/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (rappresentanti: inizialmente S. Bariatti, E. Cucchiara e A. Cutrupi, avvocati, successivamente E. Cucchiara, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Rossi e T. Vecchi, successivamente P. Rossi, G. Conte e C. Sjödin, agenti)

Dispositivo

1. L'impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile.
2. CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA e Coopbox Eastern s.r.o. sono condannate a sopportare, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 383 dell'11.11.2019.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di UC, TD

(Causa C-769/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all'informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto delle persone indagate o imputate di essere informate dei loro diritti – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Trattazione di una causa entro un termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede la conclusione del procedimento giudiziario in caso di vizi di forma dell'atto d'accusa rilevati dal giudice – Restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d'accusa – Ammissibilità)

(2021/C 138/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parti nel procedimento principale

UC, TD

altra parte nel procedimento: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il principio del primato del diritto dell'Unione e il diritto al rispetto della dignità umana devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, nel caso di richiesta di rinvio a giudizio viziata per mancanza di chiarezza, incompletezza o contraddittorietà del suo contenuto, non consente in nessun caso al pubblico ministero di sanare tali vizi nell'udienza preliminare nel corso della quale sono stati rilevati e impone al giudice di porre fine al procedimento giurisdizionale e restituire gli atti al pubblico ministero per la formulazione di una nuova richiesta di rinvio a giudizio.

(¹) GU C 27 del 27.1.2020.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 — Camelia Manéa / Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

(Causa C-892/19 P) (¹)

(Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Contratto a tempo determinato – Decisione di non rinnovo del contratto – Revoca della decisione e adozione di una nuova decisione di non rinnovo con effetto dalla data della prima decisione – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2021/C 138/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Camelia Manéa (rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)

Altra parte nel procedimento: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (rappresentanti: M. Garnier e J. Rikkert, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avocat)

Dispositivo

1. L'impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
2. La sig.ra Camelia Manéa è condannata alle spese.

(¹) GU C 161 dell'11.5.2020.